

CHIUSURA POMERIDIANA DELLE FILIALI E/O DELLE CASSE: **Cose utili da sapere**

In questi giorni nelle Banche di nuova acquisizione è stata comunicata la **chiusura pomeridiana di alcune unità produttive**, secondo quella che nel periodo estivo risulta da qualche anno una prassi consolidata per il "perimetro storico" del Gruppo UBI.

In questi casi la nostra attenzione va naturalmente alle **ricadute** che la modifica degli orari può determinare **nei confronti del personale**, in particolare qualora le lavoratrici e i lavoratori delle filiali coinvolte siano chiamati a prestare servizio al pomeriggio in altre unità produttive, magari situate ad una certa distanza da quella di normale assegnazione.

Riteniamo quindi opportuno **ribadire** a beneficio di tutte le colleghe e i colleghi del Gruppo **le norme di CCNL applicabili**, sia nei casi di chiusura pomeridiana temporanea (perché legata al periodo estivo), sia nei casi in cui l'apertura limitata al mattino abbia o sia destinata ad assumere carattere "strutturale".

Tale previsioni contrattuali valgono ovviamente anche per i casi in cui le ricadute derivassero dalla chiusura pomeridiana delle sole casse, situazione che si sta via via strutturalmente diffondendo nel Gruppo e a cui dedichiamo l'ultimo paragrafo per una raccomandazione.

TEMPISTICA PER LE OPERAZIONI DI CHIUSURA DELLA CASSA

Il Contratto nazionale prescrive che **fra il termine dell'adibizione allo sportello e la fine dell'orario giornaliero di lavoro** del dipendente interessato debba intercorrere un periodo **minimo di 30 minuti**: in altri termini si ha diritto a mezz'ora per le operazioni di chiusura della cassa.

Pertanto, qualora al mattino fosse adibito alla cassa un **lavoratore a part-time** (orizzontale) l'orario dello sportello (salvo il caso in cui vi siano altre casse attive) dovrà terminare almeno mezz'ora prima dell'orario del lavoratore medesimo.

Ovviamente siete invitati a segnalarci eventuali casi in cui tale criterio non fosse rispettato.

INTERVALLO PER IL PASTO

L'intervallo è un diritto sancito dal Contratto nazionale (art. 104): la durata, che va garantita a ciascun dipendente, è quella dell'unità produttiva di assegnazione. Ne consegue, che essendo l'intervallo un tempo "privato" che deve essere mantenuto nella disponibilità **personale** del lavoratore, esso non potrà essere impegnato (in tutto o in parte) per raggiungere la filiale a cui si è stati destinati al pomeriggio.

Se vi è la necessità di essere immediatamente pronti "ai blocchi di partenza" all'apertura pomeridiana, occorrerà lasciare (opportunamente autorizzati) l'unità produttiva in cui si opera al mattino prima della fine dell'orario di chiusura.

Anche in questo caso vi raccomandiamo di segnalarci eventuali pressioni improprie che mirino a limitare la fruizione dell'intervallo.

SPESE SOSTENUTE PER IL TRAGITTO

Il viaggio all'unità operativa a cui si è destinati al pomeriggio si configura a tutti gli effetti come "missione" e dà pertanto diritto al **rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute**. Questo criterio è sempre valido anche nei casi di trasferta tra unità produttive che fanno parte di uno stesso "aggregato" (per esempio da mini-sportello a filiale "madre" o viceversa).

CHIUSURA POMERIDIANA DELLE SOLE CASSE: RACCOMANDAZIONE

Nei casi in cui la filiale rimanesse comunque operativa, raccomandiamo di rispettare l'indicazione aziendale di chiusura della cassa, non effettuando per nessuna ragione operazioni di sportello (per esempio per venire incontro alle esigenze di qualche cliente di riguardo), nella consapevolezza che eventuali criticità derivanti da una attività svolta al di fuori dell'orario stabilito (ammanchi, eventi criminosi, ecc.) potrebbero non trovare la comprensione dell'azienda, pronta a obiettare *"ma a te chi te l'ha detto di tenere aperta la cassa?"*.

Rimaniamo a disposizione per maggiori chiarimenti.